

Direzione Servizi Sociali

Capitolato di Gara

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del DLgs n. 50/2016, mediante il sistema telematico acquisti regionale della Toscana (START) per l'appalto del servizio di sostegno socioeducativo a favore di minori e loro nuclei familiari, in condizione di vulnerabilità, disagio sociale, familiare ovvero di disabilità, per la durata di mesi 36 (trentasei).

Lotto 1) - CIG 8824787C99

Lotto 2) – CIG 8824808DED

Lotto 3) – CIG 882482297C

Art. 1 - Oggetto

Il presente Capitolato d'appalto disciplina l'affidamento della gestione del servizio di sostegno Socio-Educativo per minori in condizioni di vulnerabilità, disagio sociale, familiare ovvero in condizione di disabilità, in carico al Servizio Sociale Professionale e residenti nel Comune di Firenze.

Art. 2 – Divisione in lotti funzionali

L'appalto è suddiviso in tre lotti funzionali, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 50/2016, in ragione della tipologia dei beneficiari del servizio. In particolare:

1. **Lotto 1)** – prestazioni domiciliari socio-educative e psico-sociali rese in forma individuale, in favore di minori (anche su disposizione dell'Autorità Giudiziaria) ed a sostegno della genitorialità vulnerabile;
2. **Lotto 2)** - prestazioni domiciliari socio-educative rese in forma individuale, a minori con disabilità (ai sensi dell'art. 3 della legge 104/1992) ed a sostegno dei loro nuclei familiari;
3. **Lotto 3)** - prestazioni socio-educative e psico-sociali rese in gruppo ed in luoghi diversi dal domicilio dei destinatari, in favore di minori ed a sostegno dei nuclei familiari in condizione di disagio sociale;

Art. 3 - Prestazioni richieste e obiettivi

Lotto 1)

Gli interventi di cui al presente lotto riguardano l'attivazione di prestazioni domiciliari personalizzate di natura socioeducativa e psicosociale rese a nuclei familiari con minori in condizione di fragilità e/o di disagio sociale ed a sostegno della genitorialità vulnerabile, in carico al Servizio Sociale Professionale, anche su disposizione dell'Autorità giudiziaria. In particolare, gli interventi che l'aggiudicatario deve realizzare, si declinano nelle seguenti modalità:

- a) Prestazioni di natura socioeducativa, a sostegno dei minori e dei rispettivi nuclei familiari in condizione di disagio sociale, in carico al Servizio Sociale professionale rispetto ai quali, a seguito di provvedimenti imposti dall'Autorità Giudiziaria, si rende necessaria l'attivazione di misure di sostegno individuale. Tali prestazioni si svolgono presso il domicilio del nucleo familiare destinatario;
- b) Prestazioni psicosociali e socioeducative a sostegno dell'attività di indagine socio familiare nei confronti dei minori e dei rispettivi nuclei familiari in condizione di disagio sociale (su richiesta dell'Autorità giudiziaria), in equipe multiprofessionale;
- c) Prestazioni socioeducative di valutazione e monitoraggio dei piani personalizzati di intervento, di progettazione individualizzata nei confronti dei minori e dei rispettivi nuclei familiari in condizione di disagio sociale, su richiesta del Servizio Sociale Professionale affidatario ed a seguito di provvedimenti imposti dall'Autorità giudiziaria.

Gli interventi di cui alle lettere b) e c) si svolgono, in equipe multiprofessionale, all'interno degli uffici della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze;

Il soggetto aggiudicatario del presente lotto deve garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. L'attivazione, nell'ambito delle prestazioni di cui alla superiore lett. a), di progetti socioeducativi personalizzati svolti a domicilio, per almeno n. 310 minori per ciascun anno di attività;
2. Lo svolgimento, nell'ambito delle prestazioni di cui alla superiore lett. b), di indagini socio familiari disposte dall'Autorità giudiziaria, svolte in equipe multiprofessionali, nella misura media annua presunta di circa 180 casi, in relazione alle effettive richieste da parte dell'Autorità Giudiziaria;
3. La realizzazione, nell'ambito delle prestazioni di presa in carico di cui alla superiore lett. c), di programmi di valutazione e di monitoraggio dei progetti personalizzati dei minori in carico al Servizio Sociale Professionale, svolti in equipe multiprofessionali, nella misura media annua di circa 230 casi.

Lotto 2)

Gli interventi di cui al presente lotto riguardano l'attivazione di prestazioni domiciliari personalizzate di natura socioeducativa, rese presso il domicilio del destinatario (minori disabili e loro nuclei familiari), nell'ambito del progetto individualizzato elaborato in sede di equipe multiprofessionale, nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione del minore disabile sotto il profilo dell'autonomia personale, della comunicazione e del rafforzamento delle competenze acquisite che necessitano di un loro consolidamento.

Il soggetto aggiudicatario del presente lotto deve garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. L'attivazione di progetti socioeducativi personalizzati (in continuità con il progetto educativo elaborato in ambito scolastico), nella misura media annua di circa n. 280, finalizzati a garantire al minore disabile di permanere nel proprio contesto di vita qualora, in presenza di limitata autonomia personale e inadeguato supporto familiare, dovesse trovarsi nell'impossibilità di provvedere alle proprie necessità;

Lotto 3)

Gli interventi di cui al presente lotto riguardano:

- a) l'attivazione di prestazioni di natura socioeducativa, rese in forma di animazione di gruppo, ludico – ricreative e sportive come strumenti per lo sviluppo positivo dei rapporti interpersonali, nell'ambito del progetto individualizzato elaborato in sede di equipe multiprofessionale, nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione dei minori;
- b) Prestazioni di natura psico-sociale di supporto alla relazione genitori-figli per rafforzare o stimolare cambiamenti nello stile educativo e prevenire relazioni familiari disfunzionali. Tali interventi si svolgono in equipe multiprofessionale, su richiesta del Servizio Sociale professionale;

Il soggetto aggiudicatario del presente lotto deve garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. Prestazioni di natura socioeducativa, di animazione di gruppo, ludico ricreative e sportive, da erogare in favore dei destinatari minori, nella misura media annua di circa 250 minori, divisi in gruppi, per fascia di età e temi di interesse prevalente, valorizzando la presenza in ciascun quartiere del territorio comunale. Le prestazioni di cui al presente lotto devono essere finalizzati ad ampliare la rete sociale dei ragazzi, a promuovere l'integrazione nella comunità locale di riferimento, attraverso attività volte alla riscoperta della città (orientamento e conoscenza), alla promozione di attività di socializzazione in luoghi pubblici della città (biblioteche, giardini, musei, ludoteche, società sportive), alla valorizzazione delle diversità geografiche e culturali, al recupero dei "saperi" e delle tradizioni culturali, attraverso la condivisione della musica, degli usi e dei costumi dei ragazzi coinvolti e delle loro famiglie. Azioni di supporto e sostegno nelle funzioni di cura della propria persona;
2. La realizzazione, nell'ambito delle prestazioni di cui alla superiore lettera b, della presa in carico dei nuclei familiari per la valutazione e il monitoraggio dei progetti di intervento predisposti in loro favore, nella misura media annua di circa 80 nuclei.

Art. 4 - Destinatari

Le persone destinatarie degli interventi di cui al presente capitolato d'appalto, sono:

Lotto 1) nuclei familiari con minori in carico al Servizio Sociale Professionale, residenti nel Comune di Firenze, in condizione di vulnerabilità e di disagio socio familiare, anche su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Lotto 2) nuclei familiari con minori in carico al Servizio Sociale Professionale, residenti nel Comune di Firenze, in condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 della legge 104/1992. Eccezionalmente, in talune circostanze (laddove l'interruzione dovesse arrecare grave pregiudizio al destinatario), la prestazione può essere erogata oltre il 18° anno di età e comunque non oltre il 21° anno, se previsto nel Piano di Sostegno socio-educativo individuale.

Lotto 3) nuclei familiari con minori in carico al Servizio Sociale Professionale, residenti nel Comune di Firenze che versano in condizione di vulnerabilità ovvero di svantaggio sociale ed a rischio di emarginazione.

Art. 5 – Luogo di esecuzione e sedi operative

Il servizio di cui al presente capitolato si svolge nel territorio del Comune di Firenze, principalmente presso il domicilio ed i luoghi di frequenza abituale del minore e del nucleo familiare di riferimento, senza escludere la possibilità di essere estesi al di fuori dell'ambito familiare e/o in ambiti territoriali esterni al Comune stesso, quando ciò sia determinato da esigenze relative al corretto svolgimento delle prestazioni a garanzia degli utenti per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano di Sostegno socio-educativo individuale. Per quanto riguarda le prestazioni di cui al lotto 1) lett. b), esse vengono erogate nelle sedi della Direzione Servizi Sociali, appositamente individuate in fase di esecuzione del contratto di appalto.

Con particolare riguardo alle prestazioni di cui al lotto 3), l'aggiudicatario deve dimostrare, in sede di esecuzione del contratto e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione del servizio, di essere nella piena disponibilità (a qualsiasi titolo legittimo) di locali idonei (secondo le norme vigenti in materia edilizia) ed opportunamente attrezzati, da destinare a sedi operative per le attività in gruppo di natura socioeducativa e ludico ricreativa. Allo scopo saranno richiesti all'aggiudicatario le copie dei titoli di godimento e le eventuali autorizzazioni.

Qualora ritenuto opportuno al fine di valorizzare la presenza territoriale dei gruppi, l'Amministrazione comunale potrà mettere a disposizione dell'aggiudicatario locali idonei allo svolgimento delle prestazioni di cui al lotto 3) del presente capitolato. In tal caso restano a carico del soggetto aggiudicatario le spese per l'acquisto della dotazione ludico ricreativa, delle spese telefoniche, di connessione alla rete internet, dell'arredo e di ogni altro bene/strumento necessario allo svolgimento delle suddette prestazioni. Restano altresì a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese relative alla dotazione strumentale dei locali in cui si svolgono le attività di socializzazione previste dal presente capitolato. È altresì a carico del soggetto affidatario la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, come indicato nel **piano dettagliato degli interventi (PDI), allegato al presente capitolato**. Restano a carico del Comune di Firenze le spese per i consumi di acqua, luce e gas esclusivamente dei locali del comune messi a disposizione del soggetto affidatario.

Art. 6 – Durata

La durata dell'appalto è di mesi **36 (trentasei)**, presumibilmente a decorrere dal 1° novembre 2021 e fino al 31 ottobre 2024.

Alla scadenza dell'appalto, salvo quanto previsto nei commi successivi, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta e/o preavviso.

Il Comune qualora i risultati del servizio siano soddisfacenti e sia accertato il pubblico interesse, la convenienza alla prosecuzione del rapporto con l'aggiudicatario e siano verificate le compatibilità di

bilancio, si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del d.lgs. 50/2016, di negoziare con lo stesso aggiudicatario, l'affidamento della ripetizione di servizi analoghi a quelli affidati per un ulteriore triennio, previa richiesta inviata entro 5 (cinque) giorni antecedenti la scadenza del contratto originario. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere altresì prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice (opzione di proroga). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni, per un periodo di quattro mesi.

In caso di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale, il soggetto affidatario si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune.

Art. 7 - Figure professionali

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, l'affidatario dovrà garantire la presenza delle figure professionali necessarie, in funzione delle prestazioni specifiche di ciascun lotto. In particolare:

Lotto 1)

<i>Figure professionali</i>
Coordinatore responsabile (<i>referente organizzativo del soggetto affidatario</i>) con formazione ed esperienza professionale comprovata e consolidata per realizzare/sviluppare/coordinare le attività oggetto del presente lotto
Educatore (con idonea esperienza come previsto dalla normativa vigente), ovvero Educatore professionale socio-pedagogico con competenze ed esperienza nella gestione di servizi e interventi del presente capitolato
Assistente sociale con esperienza nella gestione di servizi ed interventi oggetto del presente capitolato
Psicologo con esperienza nella gestione di servizi ed interventi oggetto del presente capitolato

Lotto 2)

<i>Figure professionali</i>
Coordinatore responsabile (<i>referente organizzativo del soggetto affidatario</i>) con formazione ed esperienza professionale comprovata e consolidata per realizzare/sviluppare/coordinare le attività oggetto del presente capitolato
Educatore (con idonea esperienza come previsto dalla normativa vigente), ovvero Educatore professionale socio-pedagogico con competenze ed esperienza nella gestione di servizi e interventi del presente capitolato

Lotto 3)

<i>Figure professionali</i>
Coordinatore responsabile (<i>referente organizzativo del soggetto affidatario</i>) con formazione ed esperienza professionale comprovata e consolidata per realizzare/sviluppare/coordinare le attività oggetto del presente capitolato
Educatore (con idonea esperienza come previsto dalla normativa vigente), ovvero Educatore professionale socio-pedagogico con competenze ed esperienza nella gestione di servizi e interventi del presente capitolato
Psicologo con formazione e comprovata esperienza nella gestione delle tematiche familiari e relazionali.

Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati al corretto svolgimento dei compiti e delle funzioni oggetto del presente capitolato (titoli abilitanti conseguiti secondo la legislazione corrente o partecipazione a processi formativi o esperienza maturata in costanza di lavoro) previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di settore.

Il personale di nuova assunzione (nel profilo di Educatore professionale socio-pedagogico) dovrà essere in possesso della qualifica di educatore professionale socio pedagogico previsto dalla L. 205/2017 (art. 1 commi 594-601) da inquadrarsi nella categoria/area D2 dei Contratti Collettivi Nazionali di settore riferiti al servizio.

Il personale già impegnato nel Servizio, con qualifica di educatore professionale socio pedagogico previsto dalla L. 205/2017, che sarà confermato in applicazione della clausola sociale prevista nel disciplinare di gara, sarà inquadrato nella categoria/area D2 dei Contratti Collettivi Nazionali di settore riferiti al servizio.

Il personale già impegnato nel Servizio con qualifica di educatore senza titolo che sarà confermato in applicazione della clausola sociale prevista nel disciplinare di gara sarà inquadrato nella categoria/area D1 dei Contratti Collettivi Nazionali di settore riferiti al servizio.

Al soggetto aggiudicatario è richiesto di:

- a) garantire il costante aggiornamento delle figure professionali coinvolte rispetto alle problematiche dei servizi e degli interventi oggetto del presente capitolato, anche con interventi specifici di formazione;
- b) garantire la massima continuità del personale impegnato e provvedere alla sostituzione di eventuali assenze per qualunque motivo con soggetti idonei per le mansioni da svolgere e in possesso degli stessi requisiti professionali;

Art. 8 - Corrispettivo dell'appalto e modalità di pagamento

L'importo complessivo, per l'intera durata dell'appalto, posto a base di gara, IVA esclusa, è pari a € **9.561.659,18** così suddiviso:

Lotto 1) € 4.654.095,91 oltre IVA;

Lotto 2) € 3.825.900,94 oltre IVA;

Lotto 3) € 1.081.662,33 oltre IVA;

L'impresa aggiudicataria dell'appalto è tenuta a comunicare alla stazione appaltante il proprio regime fiscale, in relazione all'attività oggetto dell'appalto, in sede di presentazione dell'offerta economica. Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo escluse revisioni durante il periodo di durata naturale del contratto. Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio (quali, a titolo esemplificativo: materiali di cancelleria, biglietti per mezzi di trasporto e per l'ingresso a musei, teatri, cinema, piscine ed altro), nonché per i costi inerenti l'utilizzo dei locali messi a disposizione dal soggetto aggiudicatario stesso per lo svolgimento delle attività previste. Tale importo si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'impresa aggiudicataria non abbia tenuto presente. L'impresa aggiudicataria non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

La fatturazione delle prestazioni avverrà a cadenza trimestrale a seguito della verifica da parte direttore dell'esecuzione del contratto della esecuzione del servizio richiesto, in ragione delle prestazioni effettivamente erogate.

Le fatture o i documenti contabili equipollenti dovranno pervenire alla Direzione Servizi Sociali, Viale De Amicis, 21, Firenze, che, dopo verifica circa il regolare svolgimento del servizio, provvederà alla liquidazione di quanto dovuto entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse.

Alla fattura, l'aggiudicatario deve allegare un prospetto con l'elenco dei beneficiari, delle prestazioni rese a ciascuno, delle figure professionali coinvolte.

Il pagamento del corrispettivo avverrà altresì previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dall'Amministrazione Comunale attraverso la richiesta del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC).

Le fatture in formato elettronico dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

- Codice IPA: W3UPXG (per fatture intestate alla Direzione Servizi Sociali);

- Firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato
- Codice Cig;
- Numero dell'impegno o degli impegni;
- Numero della Determina Dirigenziale di assunzione dell'impegno;
- Dizione "Scissione dei pagamenti" di cui all' art. 17 ter DPR 633/72, introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA fatturati dal 1.1.2015 e non rientranti nella tipologia del "Reverse Charge" per servizi commerciali relativi a servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici".

Art. 9 - Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia

Le modifiche alla durata ovvero all'ammontare delle prestazioni previste dal contratto, in corso di validità dello stesso, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, potranno essere autorizzate dal R.U.P., su richiesta motivata del direttore dell'esecuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) **(opzione di aumento delle prestazioni)** ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, qualora, in corso di esecuzione, si rendesse necessario incrementare il numero degli interventi (prestazioni individualizzate con carattere di urgenza, indagini socio familiari disposte dall'Autorità giudiziaria, etc.) di cui al presente capitolato, agli stessi patti e condizioni determinate in sede di aggiudicazione e senza altre modifiche sostanziali degli elementi essenziali del contratto, a causa del corrispondente aumento dei beneficiari del servizio, anche su richiesta di altri soggetti pubblici (Prefettura, AUSL, Regione). Il valore dell'incremento delle prestazioni richiesto non potrà in ogni caso eccedere il limite massimo del 30 per cento dell'importo contrattuale iniziale, **pari ad € 1.396.228,77 Iva esclusa per il Lotto 1, € 1.147.770,28 Iva esclusa per il Lotto 2 ed € 324.498,70 Iva esclusa per il Lotto 3**. Tali importi sono computati ai fini della determinazione del valore globale dell'appalto;
- 2) **(quinto d'obbligo)** qualora, in corso di esecuzione, si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni rese, fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le circostanze imprevedibili e sopravvenute che consentono alla stazione appaltante lo "*jus variandi*" ossia il potere di modificare unilateralmente il rapporto contrattuale possono ricondursi all'aumento del numero di beneficiari del servizio in ragione di nuovi eventi (*a titolo esemplificativo e non esaustivo: incremento delle segnalazioni di presa in carico non programmate anche a seguito di provvedimenti urgenti a tutela dei minori (anche disabili) da parte dell'Autorità giudiziaria nell'ambito delle procedure di sfratto ovvero di sgombero;*) che determinano un incremento delle prestazioni non facilmente programmabile. Tale prestazione aggiuntiva non è computata ai fini del calcolo del valore complessivo del contratto sottraendosi, di conseguenza, alla previsione di cui all'art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 (*T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, Sent. N. 284 del 10/0272020*);
- 3) **(proroga tecnica)** la durata del contratto potrà essere estesa, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, per un periodo massimo di quattro mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Sono escluse altre opzioni di rinnovo/proseguimento del contratto. Sono altresì escluse clausole di revisione dei prezzi per l'intero periodo di validità del contratto.

Art. 10 – I Controlli dell'Amministrazione comunale

La Direzione Servizi Sociali può effettuare controlli e sopralluoghi con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare la conformità del servizio fornito dall'affidatario rispetto a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, l'adeguatezza dell'organizzazione del lavoro e il rispetto degli elementi qualitativi offerti in gara. In questo caso il soggetto affidatario è obbligato a fornire al personale incaricato dei controlli, tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi, in ogni momento, il libero accesso ai locali d'interesse, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa

documentazione. Per ciascuna verifica è redatto apposito verbale a firma del rappresentante del soggetto gestore e del direttore d'esecuzione. Analogamente la Direzione Servizi Sociali si riserva di effettuare controlli e verifiche presso istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti che il gestore impegnerà nel servizio.

Art. 11 - Report attività svolte

Ai fini del controllo e della verifica delle prestazioni rese, il soggetto affidatario trasmette alla Direzione Servizi Sociali, a cadenza semestrale e comunque ogni qual volta richiesto dal direttore dell'esecuzione, con nota debitamente sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la regolarità e veridicità delle informazioni trasmesse, un report dell'attività svolta in cui devono essere riportate le seguenti informazioni:

- 1) i dati relativi agli utenti che hanno usufruito del servizio nel periodo di riferimento (*a titolo esemplificativo e non esaustivo: le prestazioni rese, il numero di progetti educativi individuali attivati, ecc.*);
- 2) in generale, tutti i dati e le informazioni che permettano la migliore valutazione dell'intervento.

Nel report dovrà essere sviluppata un'analisi approfondita dell'andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle problematiche e criticità riscontrate ed alle proposte di miglioramento.

Art. 12 - Debiti informativi

Per debito informativo si intende l'insieme delle informazioni che il gestore deve rendere al Comune come indicato nel presente capitolato e nelle disposizioni (ordini di servizio) impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Pertanto, il soggetto aggiudicatario si obbliga a:

- a) informatizzare, con propri applicativi, quanto disposto nel presente Capitolato con particolare riguardo alla rilevazione delle presenze giornaliere degli educatori/operatori presso il domicilio del destinatario;
- b) trasmettere le informazioni richieste con cadenza specificata dal Comune;
- c) rendere disponibili i dati raccolti con applicativi propri;
- d) provvedere a proprie spese alla dotazione informatica, necessaria all'attività di informatizzazione;
- e) aggiornare, qualora necessario, i propri sistemi operativi per la compatibilità con i sistemi software in uso presso il Comune;

Art. 13 – Sospensione delle prestazioni

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali e imprevedibili che impediscano in via temporanea che le prestazioni oggetto del presente capitolato procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il R.U.P. può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del gestore, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione della prestazione stessa, nonché dello stato di avanzamento delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate senza eccessivi oneri.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti o per esigenze di finanza pubblica, ovvero per disposizioni di legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo in caso di blocco totale delle attività determinato da disposizioni governative). Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se il Comune si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del contratto.

Art. 14 - Obblighi e responsabilità

Il soggetto affidatario si obbliga:

- a) relativamente al lotto 3, a mettere a disposizione locali idonei per lo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato di appalto;
- b) a comunicare al Comune, su richiesta del direttore dell'esecuzione dell'appalto, con nota sottoscritta dal legale rappresentante, la tipologia dei rapporti di lavoro intercorrenti fra il soggetto affidatario stesso e il personale utilizzato per la gestione del servizio con la relativa documentazione;
- c) ad impiegare personale adeguatamente formato, di provata capacità, onestà e moralità;
- d) ad allontanare e sostituire tempestivamente e senza indugio, dandone immediata comunicazione al Comune, gli operatori nei confronti dei quali sia stata disposta, da parte dell'Autorità Giudiziaria, una misura cautelare o sia intervenuto il rinvio a giudizio per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis; 600-ter; 600-quater; 600-quater1; 600-quinquies; 600-octies del Codice penale;
- e) a adottare comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;
- f) a predisporre, per ciascun utente, una cartella ove dovrà essere raccolta la relativa documentazione. Nel periodo di vigenza del contratto, il gestore s'impegna a predisporre, nel rispetto delle norme della privacy, tale cartella personale anche in formato elettronico.

Art. 15 - Personale

Per la realizzazione degli interventi di cui al presente capitolato, l'aggiudicatario metterà a disposizione le figure professionali indicate all'art. 7 secondo l'inquadramento contrattuale previsto dai CC.NN.LL. di riferimento dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario è tenuto a fornire all'Amministrazione comunale, prima dell'avvio del servizio, l'elenco del personale diviso per qualifica, secondo il progetto gestionale presentato in sede di offerta. Considerata la delicatezza dei compiti cui il personale dell'appaltatore è preposto, il Comune, si riserva il diritto di contestare al gestore l'inidoneità e/o l'operato di uno o più operatori. In tal caso lo stesso dovrà garantire i dovuti interventi anche mediante la sostituzione dell'operatore/i contestati. In tal caso l'appaltatore dovrà procedere alla sostituzione con altro personale in tempi brevi.

L'affidatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Gestore è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del capitolato, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile e ogni altro adempimento sul rapporto di lavoro secondo le leggi e i contratti di categoria in vigore.

In linea con quanto previsto dalla "Guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici" della Commissione europea - Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità e Direzione generale del Mercato interno e dei servizi pubblicata nell'ottobre 2010, il mancato rispetto dei minimi salariali ovvero il pagamento da parte del gestore dei compensi agli operatori mensilmente ovvero secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento per più di tre volte in un anno o un ritardo nel pagamento degli emolumenti da parte del gestore può comportare la risoluzione di diritto del contratto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il gestore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l'Amministrazione comunale provvederà al pagamento, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al gestore. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, sono trattenute dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del RUP della conformità delle prestazioni a quanto pattuito nel presente contratto, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

Il soggetto affidatario è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate a garantire il rispetto della normativa sulla privacy.

Si impegna, secondo le regole e modalità previste nel Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.) nonché del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (*“Codice in materia di protezione dei dati personali”*), con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti, affinché se stesso e il proprio personale non diffonda/comunichi/ceda informazioni inerenti gli utenti di cui possano venire in possesso nel corso del servizio nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, e delle norme in materia di segreto professionale.

Si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che il comune impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell'inizio del servizio il gestore dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentante legale del gestore. In esecuzione del presente capitolato e del relativo atto di nomina a responsabile, il gestore e gli altri soggetti eventualmente individuati si impegnano a osservare le disposizioni in esse indicate. In conseguenza di quanto sopra il gestore diviene, per gli effetti delle normative sopra citate, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.

Art. 17 – Responsabilità in materia di sicurezza

Il gestore, nella persona del presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizza. A tal fine, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 del medesimo decreto legislativo (Obblighi connessi ai contratti d'appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo. Il gestore sarà responsabile, pertanto, della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti del comune.

Il gestore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna:

- a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- b) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, ove previsto;
- c) ad assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio, di rischio e di pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte del Comune;
- d) a provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- e) ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal d.lgs. 81/2008 se e quando obbligatorie e di aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell'avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata.

Il gestore e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Comune di Firenze, rese note

attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dall’Affidatario. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Il Comune è pertanto esonerato:

- ✓ da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dei soggetti gestori per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio;
- ✓ da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere agli utenti del servizio e a terzi durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all’interno e all’esterno delle strutture messe a disposizione del progetto dai soggetti attuatori.

Art. 18 - Polizze assicurative

Il soggetto aggiudicatario deve garantire la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che sono a totale carico del gestore con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Firenze e di ogni indennizzo.

In particolare, il gestore è tenuto ad attivare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell’appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a garantire la copertura del servizio di cui al presente capitolato. Tale polizza (se non presente in polizze esistenti):

1. deve prevedere massimali RCT per sinistro non inferiori a € 2.000.000,00 “unico”; max RCO con € 2.000.000,00 per sinistro con il limite di € 500.000,00 per ogni dipendente infortunato;
2. deve coprire anche danni cagionati a terzi compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere, compresi eventuali volontari impiegati nell’attività;
3. deve essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all’attività, compresi eventuali volontari impiegati nell’attività;
4. deve prevedere l’estensione di garanzia alle malattie professionali, tabellari e non tabellari;
5. devono essere considerati terzi tutti coloro che partecipano all’attività compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all’Inail, perché già assicurati nell’ambito della garanzia RCO, e del legale rappresentante;
6. deve essere considerato terzo il Comune di Firenze, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
7. deve essere inserita l’estensione di garanzia relativa alla responsabilità del gestore e dei suoi dipendenti in relazione alla qualifica di responsabili del servizio protezione e sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/08 – e alla responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e decreto legislativo n. 196/03 e ss.mm.ii.;

Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte al comune o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico del gestore.

Il gestore deve, inoltre, segnalare immediatamente al Comune di Firenze, con nota scritta e protocollata, tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all’incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi.

Il gestore deve stipulare le polizze assicurative, per un periodo pari alla durata del contratto stesso, provvedendo al rinnovo nel caso di proroga, fornendo copia della quietanza di rinnovo.

Nella polizza deve essere prevista espressamente la rinuncia all’azione di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei confronti del Comune di Firenze, dei suoi amministratori e dei dipendenti per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del presente contratto.

Il gestore dovrà inoltre dichiarare la propria disponibilità ad attivare per tutta la durata dell’appalto, apposita polizza assicurativa per infortuni a favore degli utenti del servizio per causa dipendente dall’attività del gestore con massimali non inferiori a € 100.000,00 per morte, € 100.000,00 per invalidità permanente, € 5.000,00 per spese mediche.

Art. 19 - Comunicazioni

Il soggetto affidatario ha l'obbligo di comunicare al Comune di Firenze ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente all'Amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà del Comune di Firenze di risolvere in tale ipotesi il contratto. Qualora l'erogazione del servizio non sia possibile nei termini previsti dal capitolato, per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili al soggetto affidatario, quest'ultimo deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione al Comune di Firenze mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso all'esecuzione dell'appalto e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità. L'affidatario deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente l'esecuzione dei compiti previsti nel presente capitolato.

Art. 20 – Rischi da interferenze inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro

Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, nel presente appalto non sussiste l'esistenza di "interferenza", da intendersi come circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del Comune e quello del gestore che operano nella stessa sede. Ne consegue, pertanto, l'inesistenza dell'obbligo, a carico del Comune di Firenze, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

Art. 21 – Esecuzione anticipata del contratto.

Nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e della relativa stipula del contratto, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere, ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) del D. L. 76/2020 come modificato dalla legge di conversione 11/09/2020 n. 120, l'esecuzione anticipata del contratto. Costituisce clausola risolutiva espressa del contratto l'avvenuto annullamento da parte del TAR dell'affidamento del servizio. Il gestore non ha da pretendere nel caso in cui l'aggiudicazione sia annullata dal competente TAR, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni effettuate.

Nel caso in cui il Comune decida di affidare al gestore l'esecuzione anticipata del contratto ed intervenga l'annullamento da parte del TAR dell'aggiudicazione definitiva e la stessa sentenza preveda, direttamente o indirettamente, la necessità di procedere alla stipula di contratto con nuovo soggetto, la durata del contratto con quest'ultimo decorrerà dalla notifica della sentenza del TAR e, quindi, dalla risoluzione del contratto di esecuzione anticipata. Il nuovo contratto avrà in ogni caso durata di 36 mesi. Il nuovo contratto sarà approvato con apposita determinazione del RUP, previa verifica della effettiva disponibilità finanziaria e parere del responsabile dei servizi finanziari che attesti la relativa copertura finanziaria del maggior onere.

Art. 22 - Dipendenti delle P.A. – Divieti.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter del decreto legislativo n. 165/2001, il gestore attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti".

Art. 23 – Protocollo di legalità. Dichiarazioni del Gestore

In virtù dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, il cui schema è stato approvato dalla Giunta Comunale di Firenze con Deliberazione n. 347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune e dalla Prefettura di Firenze, il contratto di cui al presente appalto conterrà le seguenti clausole obbligatorie, alla cui accettazione l'affidatario si impegna:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'intesa per la legalità sottoscritta il 10/10/2019 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

Art. 24 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento.

Gli obblighi di comportamento previsti dal Regolamento comunale recante il “codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: <https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-disposizioni-general/atti-general>; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo del gestore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori del contraente del suindicato “Regolamento”.

Art. 25 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento – penali

I servizi oggetto dell'appalto devono essere eseguiti secondo le modalità indicate nel presente capitolato e nella proposta tecnica presentata in sede di gara. In caso di divergenza fra le modalità di svolgimento dei servizi e le modalità specificate nel presente capitolato, il Comune di Firenze provvederà alla formale contestazione per iscritto, con PEC indirizzata al legale rappresentante del soggetto affidatario che ha commesso l'inadempienza. Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune di Firenze nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'affidatario inadempiente, le seguenti penali:

Tabella: Casi di inadempienza

<i>Inadempienza</i>	<i>Penalità in euro</i>
Mancata sostituzione degli operatori in caso di assenza o su richiesta del Comune	€ 500,00

Mancato adeguamento delle anomalie riscontrate dal DEC e dal RUP sull'esecuzione del servizio e delle prestazioni di cui all'art. 3 (per ogni settimana di ritardo)	€ 200,00
Violazione di uno degli obblighi previsti all'art. 14	€ 500,00
Violazione delle disposizioni in materia di personale di cui all'art. 15 (per ciascuna violazione)	€ 200,00
Violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui all'art. 16 (per ciascuna violazione)	€ 500,00
Violazione delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 17 (per ciascuna violazione)	€ 300,00
Mancata manutenzione ordinaria dei locali comunali in dotazione, su richiesta dell'Amministrazione comunale (per ogni mancato intervento)	€ 500,00

Nel caso in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella sopra riportata tabella saranno raddoppiati.

Il Comune di Firenze, oltre all'applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio. È fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto dal successivo articolo, oltre alla richiesta di risarcimento danni.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati, oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, mediante escussione della cauzione.

Art. 26 – Risoluzione di diritto – clausola risolutiva espressa

Il Comune di Firenze intenderà risolto di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile e dell'art. 108 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte del gestore che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- a) Violazione da parte dei collaboratori del soggetto contraente del Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021.
- b) Attribuzione di incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto a ex dipendenti del Comune di Firenze o dei Comuni in cui hanno sede le strutture, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti.
- c) Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- d) In caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considerano in ogni caso inadempimenti gravi:
 1. la violazione di norme che hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
 2. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 3. l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
- e) Mancata comunicazione tempestiva al Comune e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti.
- f) Mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità siglato fra la Prefettura di Firenze e i Comuni della Provincia di Firenze.
- g) Il gestore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice; e il gestore avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- h) Il contratto non doveva essere stipulato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un

procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;

- i) Nei confronti del gestore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
- j) Nei confronti del gestore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
- k) Qualora il gestore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari.
- l) Il mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente ovvero il mancato pagamento degli stipendi o altri emolumenti agli operatori del presente contratto entro 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte.
- m) Quando l'ammontare delle penali contestate e applicate al gestore abbia superato il 15% dell'importo complessivo del contratto.
- n) Cessione dell'azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall'art. 106 del Codice.
- o) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale.
- p) Affidamento di subappalto in violazione del divieto imposto dall'art. 105 del Codice;
- q) Perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi che consentano il regolare svolgimento del contratto;
- r) Liquidazione, fallimento e avvio di procedure concorsuali.

Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del gestore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al gestore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al gestore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il gestore abbia risposto, il comune su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

Qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del gestore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il gestore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con il gestore, qualora l'inadempimento permanga, il comune risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso in cui non sia stato nominato il responsabile dell'esecuzione agli adempimenti di cui ai precedenti due commi provvede il Responsabile Unico del Procedimento.

Nel caso di risoluzione del contratto, il gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il gestore rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

Art. 27 – Recesso dal contratto da parte del Comune di Firenze

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), il comune può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al gestore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il comune prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi effettuati.

Art. 28 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

Il Comune di Firenze, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del gestore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articoli 88, comma 4-ter, del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, dichiara risolta di pieno diritto il contratto.

Art. 29 – Assoggettamenti fiscali

I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico del gestore. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico del gestore.

Art. 30 - Cessione del credito.

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

Art. 31 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. In caso contrario il presente appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 art. 3 della normativa suddetta. L'Amministrazione comunale verificherà, in occasione di ogni pagamento nei confronti del soggetto affidatario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 32 - Definizione delle controversie

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art.120 del citato D. Lgs. Ai sensi dell'art. 209 del D. Lgs. 50/2016, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso articolo è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 33 - Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia ed alle disposizioni contenute nel Codice civile.

L'Amministrazione comunale, con il presente affidamento, si ritiene comunque esonerata da qualsiasi responsabilità connessa con l'espletamento del servizio.

Il Direttore della Direzione Servizi Sociali

Dott. Vincenzo Cavalleri